

**DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTÀ DI PROVVEDERE ALLA RIFORMA  
DEGLI ORDINAMENTI DELLE PROFESSIONI DI ESERCENTE  
IN ECONOMIA E COMMERCIO E DI RAGIONIERE.**

**Legge 28 dicembre 1952, n. 3060<sup>1</sup>**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il Governo è delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva;

b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;

c) l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;

d) i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

---

<sup>1</sup> Pubblicato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1953, n. 10.

